



ALLEGATO A.2

PF-Ccc/Occ

**FONDAZIONE**  
**ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA**  
**COMUNICAZIONE**

**CONTRATTO**  
**DI COLLABORAZIONE PER LA PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ DIDATTICA**

Intervento realizzato da



e-mail:

[info@its-ictpiemonte.it](mailto:info@its-ictpiemonte.it)  
[its-ictpiemonte@pec.it](mailto:its-ictpiemonte@pec.it)

[www.its-ictpiemonte.it](http://www.its-ictpiemonte.it)

Sede legale

Torino  
Piazza Carlo Felice, 18

Sedi operative

Torino  
via Jacopo Durandi 10

Novara  
via Giuseppe Negri 2F

Bra (Cn)  
via Giovanni Piumati 76

Telefono  
+39 011 0371500

Telefax  
+39 011 0371505

Moncalieri  
ITIS Pininfarina  
via Ponchielli 16

Telefono  
+39 011 6058311 r.a.

Telefax  
+39 011 6820273

P. IVA 10600860018

C.F. 97734430016

Numero REA  
TO - 1147027

Registro PG Pref. Torino  
nr. 731

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI EX ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023, DELL'INCARICO DI DOCENZA PER LA GESTIONE DEI PERCORSI FORMATIVI DELLA FONDAZIONE, BIENNIO FORMATIVO 2024/2026, A VALERE PER IL PROGETTO "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA ITS ACADEMY" 2023/2026 DELLA FONDAZIONE, FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO NEL CONTESTO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.), MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ, INVESTIMENTO 1.5 (DECRETO MIM 26 MAGGIO 2023, N. 96).**

**CUP I94D23001680006**

**CIG** \_\_\_\_\_

**PERCORSO FORMATIVO** \_\_\_\_\_

**UNITÀ FORMATIVA** \_\_\_\_\_

**SEDE** \_\_\_\_\_

**TRA**

**FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE**, con sede legale in Torino, Piazza Carlo Felice n. 18, codice fiscale 97734430016, partita iva 10600860018, nella persona della persona del/della \_\_\_\_\_

sig./sig.ra \_\_\_\_\_, autorizzato/a alla stipula in forza di \_\_\_\_\_;

di seguito denominata "**Committente**";

**E**

\_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_;

di seguito denominato "**Collaboratore**";

anche denominati "**Parti**" quando congiuntamente indicati;





## PREMESSO CHE

- a) la Committente è un ente di formazione accreditato dalla Regione Piemonte per l'erogazione di attività formativa;
- b) in conformità al proprio oggetto sociale, la Committente opera nel campo della formazione mediante la gestione diretta di progetti complessi; gestisce rapporti stabili con istituzioni pubbliche e private; promuove il collegamento con enti e società al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- c) nell'ambito della propria attività, alla Committente è affidata la gestione del seguente Percorso Formativo, a valere sul Biennio Formativo 2024/2026:  
\_\_\_\_\_, da svolgersi presso la sede della Fondazione di \_\_\_\_\_;
- d) il Percorso Formativo è finanziato dal Ministero dell'istruzione e del merito nel contesto del P.N.R.R., Missione 4, Componente 1, Investimento 1.5, "Potenziamento dell'offerta formativa degli ITS Academy" (decreto MIM 26 maggio 2023, n. 96);
- e) il Percorso Formativo si compone di più Unità Formative, tra cui la seguente:  
\_\_\_\_\_, CIG \_\_\_\_\_, per il numero massimo di ore di docenza di \_\_\_\_\_;
- f) il Collaboratore è risultato affidatario della procedura di selezione comparativa indetta dalla Committente per l'erogazione della docenza con riferimento alla predetta Unità Formativa;
- g) il Collaboratore intende accettare l'incarico;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Articolo 1 - Atti costituenti il contratto

- 1.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati, il "Piano Didattico Percorsi Formativi 2024/2026" e il "GANTT del Piano di Studi" relativi all'Unità Formativa indicata in premessa, richiamati dall'Avviso di selezione docenti e pubblicati sul sito della Fondazione.
- 1.2 Costituisce altresì parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegata, la "Scheda di dettaglio dell'Unità Formativa" inclusa nell'offerta presentata dal Collaboratore nella procedura di affidamento.
- 1.3 Costituiscono inoltre parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegata, le dichiarazioni ex art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 e artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 rese dal Collaboratore nell'offerta presentata nella procedura di affidamento. Il Collaboratore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma quanto dichiarato e attesta che sono attuali alla data del presente contratto gli stati, le qualità personali e i fatti dichiarati.
- 1.4 Ogni riferimento al contratto s'intende effettuato nei confronti di tutti gli atti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

### 2. Oggetto e natura

- 2.1 La Committente affida al Collaboratore, che si impegna a svolgere, l'incarico di docenza relativo all'Unità Formativa indicata in premessa.
- 2.2 L'attività di docenza consiste nel trasferimento di contenuti e metodi finalizzati a permettere l'acquisizione delle competenze e delle informazioni previste in relazione all'Unità Formativa.
- 2.3 Il rapporto giuridico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 81/2015, e dell'art. 409, co. 1, n. 3), c.p.c., in forza dell'accordo sindacale stipulato a Roma il 7 agosto 2015 tra CGIL, CISL, UIL, e FORMA, CENFOP.





### 3. Durata, ore di docenza, recesso

- 3.1 L'incarico decorre dalla stipulazione del presente contratto, oppure, se previsto nella determina di affidamento, dalla data anteriore di comunicazione della determina medesima, ai sensi dell'art. 17, co. 8 e 9, D.Lgs. n. 36/2023, e dura  sino al termine del Percorso Formativo indicato in premessa, previsto per il 30 giugno 2026  sino alla scadenza dell'annualità del Biennio Formativo cui si riferisce l'Unità Formativa indicata in premessa (termine prima annualità 31/07/2025; termine seconda annualità 30/06/2026).
- 3.2 Il numero massimo di ore di docenza indicato in premessa non costituisce promessa di assegnazione integrale delle medesime, nel senso che la Fondazione se ne riserva una riduzione in caso di modificazione della programmazione disposta per motivate esigenze didattico-organizzative, senza che il Collaboratore possa perciò vantare diritti o pretese a titolo di compenso, risarcimento, indennizzo, rimborso costi, o a qualsiasi altro titolo.
- 3.3 Ciascuna delle Parti ha diritto di recedere dal contratto prima della sua naturale scadenza, comunicandolo all'altra Parte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica certificata, o facendolo constare da apposito verbale sottoscritto da entrambe le Parti, sempreché sussista una giusta causa, indicata specificamente nella comunicazione o nel verbale. Il recesso ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla sottoscrizione del verbale, salvo che sussistano gravi e comprovati motivi, nel qual caso ha effetto immediato. In caso di recesso senza giusta causa del Collaboratore, la Committente può esigere l'adempimento e il risarcimento dell'eventuale danno, oppure ritenere risolto il contratto e applicare al Collaboratore una penale pari al 10% (dieci per cento) del compenso complessivo del contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.
- 3.4 La perdita per qualsiasi motivo del finanziamento indicato in oggetto legittima la Committente a recedere dal contratto con effetto immediato dalla data in cui il Collaboratore riceve la comunicazione in tal senso, inviata dalla Committente nelle forme indicate al precedente comma del presente articolo. La Committente ha altresì la facoltà di recesso di cui all'art. 123, D.Lgs. n. 36/2023, alle condizioni ivi indicate.

### 4. Compenso

- 4.1 Il compenso è stabilito **per ogni ora di docenza in €** \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) **lordi**, pari a complessivi € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) lordi per il numero massimo previsto di ore di docenza, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 3.2. Le Parti si danno atto che l'indicato compenso è conforme a quanto previsto dal citato accordo sindacale 7 agosto 2015.
- 4.2 Il compenso è corrisposto al termine di ciascuna annualità del Biennio Formativo relativo al Percorso indicato in premessa, in rapporto alle ore di docenza effettivamente svolte. La Committente emette i cedolini paga e provvede al pagamento entro 90 (novanta) giorni fine mese dalla data di effettiva scadenza di ciascuna annualità sopra indicata. Il mandato di pagamento/cedolino deve contenere il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) relativi all'incarico. Il pagamento è effettuato dalla Committente mediante bonifico bancario eseguito sul conto corrente dedicato indicato dal Collaboratore ai sensi del successivo articolo 8.
- 4.3 Il Collaboratore si impegna a comunicare per iscritto alla Committente tutte le informazioni necessarie per il corretto adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali derivanti dall'incarico, ivi compresa ove dovuta l'iscrizione alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, co. 26, legge n. 335/1995. Il Collaboratore dichiara che le attività oggetto del presente contratto non rientrano nella propria arte o professione, intendendosi per tale l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo in base all'art. 53, D.P.R. n. 917/1986.





- 4.4 Le spese di viaggio, vitto e alloggio, relative a prestazioni rese fuori dal Comune della sede di svolgimento dell'incarico, devono essere previamente autorizzate dalla Committente e sono rimborsate, a fronte della consegna dei documenti giustificativi, unitamente al pagamento del compenso.

## 5. Obblighi del Collaboratore

- 5.1 L'incarico è svolto dal Collaboratore con la diligenza e la professionalità richieste dalla natura dell'incarico stesso, in conformità al contratto e agli atti che ne costituiscono parte integrante, con impegno alla corretta erogazione delle attività didattiche, nonché alla verifica che i partecipanti al corso acquisiscano le previste nozioni e competenze.
- 5.2 La prestazione deve essere svolta personalmente dal Collaboratore e non può essere delegata.
- 5.3 Le mansioni del Collaboratore comprendono: *a)* la progettazione esecutiva dell'insegnamento, comprensiva dell'identificazione delle metodologie didattiche, del materiale di supporto per l'apprendimento e delle modalità di valutazione dell'apprendimento dei partecipanti; *b)* lo svolgimento dell'attività didattica pianificata e la sua registrazione sui supporti documentali indicati dalla Committente; *c)* il monitoraggio dell'apprendimento dei partecipanti e, laddove prevista, la registrazione degli esiti di esercitazioni e prove di valutazione; *d)* la partecipazione agli incontri di coordinamento didattico e organizzativo.
- 5.4 In ogni caso, l'attività del Collaboratore è prestata in conformità al vigente Sistema Gestione Qualità e Accreditamento della Committente.
- 5.5 Il Collaboratore si impegna inoltre ad adeguare la propria attività alle modifiche che, per motivate esigenze didattico-organizzative, la Fondazione dovesse apportare, ivi comprese quelle al "GANTT del Piano di Studi".
- 5.6 Il Collaboratore dichiara e garantisce che: *a)* nello svolgere l'attività non viola impegni nei confronti di terzi; *b)* non gli è inibito di svolgere l'attività ai sensi di leggi o altre disposizioni applicabili; *c)* è in possesso delle competenze necessarie all'utilizzo dei macchinari previsti per l'attuazione dell'attività assegnata.
- 5.7 Il Collaboratore è esclusivamente responsabile per i casi d'infortuni o danni a persone o cose, siano essi terzi oppure personale o cose della Committente, arrecati per fatto proprio e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di norme, di clausole del presente contratto o di prescrizioni o direttive impartite dalla Committente. Salvi i limiti di legge, è tenuto a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni pretesa o azione di terzi a titolo contrattuale o di risarcimento danni in relazione alle prestazioni contrattuali, ivi compresi costi, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali, ad esse connessi.

## 6. Modalità di erogazione della prestazione

- 6.1 Il Collaboratore svolge l'attività con autonomia, senza vincolo di subordinazione e con l'utilizzo di una struttura organizzativa e di mezzi propri, fatti salvi gli strumenti che, previo accordo, potranno essergli messi a disposizione dalla Committente. Il Collaboratore non è soggetto a vincoli gerarchici né ad interferenze da parte della Committente, con esclusione del coordinamento e delle verifiche periodiche previste in sede di progettazione.
- 6.2 L'attività si svolge abitualmente presso la sede della Committente indicata in premessa, fatte salve le attività che per ragioni tecnico-organizzative debbano essere svolte presso terzi su indicazione della Committente o in accordo con questa.
- 6.3 La Committente può richiedere che l'attività sia svolta anche in modalità FAD sincrona, se previsto dalla legge o dalle discipline di settore.

## 7. Obblighi inerenti alla responsabilità amministrativa degli enti

- 7.1 Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede la responsabilità diretta degli enti per alcuni specifici reati commessi da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di soggetti in posizione apicale, e tale responsabilità si aggiunge a quella





della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. La Fondazione ha adottato il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo previsto dal citato decreto legislativo, e altresì il Codice Etico, nella prospettiva di prevenire la commissione dei reati considerati rilevanti.

- 7.2 Il Collaboratore dichiara di aver preso visione di tali atti e si impegna a osservarli nell'esecuzione dell'attività resa per la Fondazione.
- 7.3 Dichiara inoltre di essere consapevole e di accettare che l'inosservanza delle previsioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e del Codice Etico della Fondazione, nonché delle procedure richiamate dai medesimi, integra un inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto e legittima perciò la Fondazione ad avvalersi dei rimedi previsti dalla legge, ivi compresa la risoluzione contrattuale, sussistendone i presupposti, e in ogni caso il risarcimento dei danni cagionati.

### 8. Tracciabilità dei flussi finanziari

- 8.1 Il Collaboratore è tenuto ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, relativamente ad ogni movimento finanziario relativo al contratto. Segnatamente, il Collaboratore deve comunicare alla Committente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio a cui sono dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, nonché ogni modificazione relativa ai dati trasmessi, nei termini previsti dall'art. 3, co. 7, della medesima Legge n. 136/2010.

### 9. Risoluzione

- 9.1 Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi: *a)* cessione ad altri, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, dei diritti o delle obbligazioni inerenti al contratto; *b)* mancato possesso o perdita dei requisiti di ordine generale richiesti per l'esecuzione; *c)* inosservanza del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo o del Codice etico della Committente; *d)* violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; *e)* inosservanza dell'art. 53, co. 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001; *f)* violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; *g)* DURC irregolare, ove l'irregolarità persista decorsi 30 (trenta) giorni dalla contestazione della Fondazione; *h)* altri casi espressamente previsti dal contratto medesimo.
- 9.2 Restano salvi gli ulteriori casi di risoluzione, previa diffida ad adempiere, o comunque per gravi inadempimenti, previsti dalla legge.

### 10. Divieto di cessione del contratto

- 10.1 È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma, salva diversa disposizione di legge.

### 11. Riservatezza

- 11.1 Il Collaboratore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non comunicarli a terzi non autorizzati e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
- 11.2 Il vincolo di riservatezza ha effetto sino a che la sua inosservanza possa recare pregiudizio alla Fondazione.
- 11.3 Non formano oggetto del divieto divulgazione, comunicazione e utilizzazione i documenti e le informazioni confidenziali già divenuti di pubblico dominio al momento della loro rivelazione, oppure la cui rivelazione sia richiesta da una disposizione di legge.





## 12. Trattamento dei dati personali

12.1 Le Parti si impegnano a rispettare le norme vigenti relative al trattamento dei dati personali e, in particolare, quelle contenute nel Regolamento (UE) 679/2016 e nel D.Lgs. n. 196/2003, rinviando, ove necessario, alla sottoscrizione di appositi successivi atti che disciplinino le rispettive responsabilità.

## 13. Documenti da consegnare alla Fondazione

13.1 Il Collaboratore si impegna a consegnare alla Fondazione, entro sette giorni dalla data di effetto dell'incarico, e comunque prima dell'ingresso in aula, i seguenti documenti debitamente compilati e sottoscritti:

- **Scheda informativa ("Kit co.co.co" / "Kit lavoro autonomo occasionale")**, che contiene le informazioni necessarie al reperimento e ulteriori dati relativi al Collaboratore, le informazioni necessarie al corretto adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali derivanti dall'incarico, la ricevuta di avvenuta ricezione delle informative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché l'informativa sul trattamento dei dati personali firmata per presa visione e accettazione;
- **Comunicazione del conto corrente dedicato** (art. 3, Legge n. 136/2010);
- **Se dipendente pubblico, autorizzazione allo svolgimento del presente incarico da parte del datore di lavoro.**

## 14. Clausole finali

14.1 Qualsiasi modificazione del presente contratto deve essere, a pena di nullità, effettuata in forma scritta e sottoscritta dalle Parti.

14.2 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le norme vigenti.

14.3 Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto che non dovessero risolversi in via bonaria è competente esclusivamente il Foro di Torino, con esclusione di eventuali altri fori alternativi o concorrenti, salva la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Letto, confermato e sottoscritto,

Torino, \_\_\_\_\_

**La Committente**

**Il Collaboratore**

